

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-20

**OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2020. CONFERMA
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2019.**

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di luglio, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

POMPEI MATTEO	P	MARZIALETTI VALERIA	P
GHEZZI VALERIANO	P	FURIANI MICHELE	P
CARASSAI VALENTINA	P	ANSELMi MASSIMILIANO	P
ABBATI PIER-NICOLA	A	ANSELMi GABRIELE	P
ANSELMi GIOVANNI	P	ANSELMi RAFFAELE	P
MECOZZI GIANNA	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[10] Assenti n.[1] Presenti n.[10]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

In merito all'argomento, il Sindaco dichiara che sarà accordata la riduzione dei 3/12 della Tari 2020, alle attività produttive, industriali e commerciali, le quali, a causa dell'emergenza epidemiologica del Covid-19, hanno dovuto sospendere le loro attività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) , che ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dall'01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), la cui componente è venuta meno con la legge di bilancio 2020, che ha istituito la nuova IMU;

CONSIDERATO che il tributo TARI, è istituito per assicurare la copertura integrale e degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e dei costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; l'articolo 1, comma 654, della legge n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale dei costi con altre entrate; l'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, a termini del comma 683 della legge n. 147/2013, entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 01.03.2019, con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione rifiuti e sono state determinate le corrispondenti tariffe da applicare per l'anno 2019;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 527, della legge n. 205/2017, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA), organismo indipendente istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, precise funzioni di

regolazione e di controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

TENUTO CONTO che ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

VISTI i commi 4 e 5, dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, per i quali:

“4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;

RAVVISATA l'opportunità di avvalersi della facoltà suddetta in attesa di avere a disposizione un quadro più definito per la predisposizione delle relative tariffe;

RITENUTO, pertanto, approvare in via provvisoria le tariffe TARI 2020, confermando quelle dell'esercizio 2019, nell'intesa che successivamente alla predisposizione del PEF definitivo dell'anno 2020 da parte del soggetto gestore e all'approvazione da parte dell'Autorità, si provvederà alla revisione dell'impianto tariffario TARI 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per il quale:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti Locali è stato prorogato al 31.03.2020;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020, con il quale il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti locali per l’esercizio 2020 è stato prorogato al 30 aprile 2020;

VISTO l’articolo 107, 2^comma, del decreto legge n. 18 del 17.03.2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti locali per l’esercizio 2020, sono stati ulteriormente differito al 31 luglio 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19 in atto;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 4 agosto 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulle regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l’urgenza di provvedere, di dover far uso della facoltà assentita dall’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 7 voti favorevoli e 3 contrari (*Anselmi Raffaele, Anselmi Massimiliano e Anselmi Gabriele*), su 11 Consiglieri assegnati, 10 presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI CONFERMARE, per l'anno 2020, le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti - TARI - applicate nell'anno precedente, come di seguito indicate:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	93,00
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	7,00

A)TARI PER UTENZE DOMESTICHE:

DESCRIZIONE	QUOTA FISSA	TV (€ coeff.)	QUOTA VARIABILE
CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,47	0,60	39,48
CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,52	1,40	92,13
CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,59	1,80	118,45
CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	0,63	2,20	144,77
CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	0,66	2,90	190,84
CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	0,69	3,40	223,74
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,47		0,00
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,52		0,00
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,59		0,00
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	0,63		0,00
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	0,66		0,00
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	0,69		0,00

B) TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE:

DESCRIZIONE	TF (€/mq)	TF (€ coeff.)	TV (€/mq)	Tv (€ coeff.)	TARIFFA (€/mq)
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI E LUOGHI DI CULTO	0,10	0,34	0,12	2,93	0,22
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPORTIVI	0,20	0,70	0,24	5,95	0,44
STABILIMENTI BALNEARI	0,12	0,43	0,14	3,65	0,26
ESPOSIZIONI , AUTOSALONI	0,07	0,23	0,08	1,95	0,15
ALBERGHI CON RISTORANTE	0,29	1,02	0,34	8,66	0,63
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,18	0,65	0,22	5,52	0,40
CASE DI CURA E RIPOSO	0,26	0,93	0,31	7,88	0,57
UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	0,22	0,76	0,26	6,48	0,48
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,14	0,48	0,16	4,10	0,30
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE LIBRERIA	0,24	0,86	0,29	7,28	0,53
EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	0,24	0,86	0,29	7,31	0,53
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	0,19	0,68	0,23	5,75	0,42
CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	0,26	0,92	0,31	7,82	0,57
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,12	0,42	0,14	3,57	0,26
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,15	0,53	0,18	4,47	0,33
RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	1,42	5,01	1,69	42,56	3,04
BAR CAFFE PASTICCERIA	1,09	3,83	1,29	32,52	2,38
SUPERMERCATO PANE E PASTA MACELLERIA	0,54	1,91	0,64	16,20	1,18
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,32	1,13	0,38	9,60	0,70
ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	1,87	6,58	2,22	55,94	4,09
DISCOTECHE NIGHT CLUB	0,28	1,00	0,34	8,51	0,62

3. DI STABILIRE che con successiva deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sarà approvato il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

4. DI DARE ATTO che le tariffe sono efficaci dal 1° gennaio 2020 e assicurano gli equilibri di bilancio, garantendo una copertura totale dei costi grazie ai trasferimenti compensativi statali relativi al minor gettito degli immobili inagibili a causa del sisma 2016.

5. DI STABILIRE il versamento del tributo in 2 (due) rate di pari importo con scadenze differite fra loro di almeno un bimestre riscuotendo il tributo tramite Modello F24, precompilato dal Comune e recapitato ai contribuenti:

- a. 1° Rata: 30 dicembre 2020
- b. 2° Rata: 30 marzo 2021

6. DI STABILIRE una riduzione pari a 3/12 per le sole attività produttive che, a seguito dell'emergenza Covid-19, hanno dovuto sospendere l'attività.

7. DI DARE ATTO che sui valori si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, nella misura del 5 per cento del tributo.

8. DI DARE ATTO che le minori entrate per inagibilità delle utenze post-sisma 2016, saranno coperte da trasferimenti compensativi dello Stato.

7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, tramite l'apposito applicativo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011.

8. DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al Bilancio di esercizio 2020, secondo l'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;

CON 7 voti favorevoli e 3 contrari (*Anselmi Raffaele, Anselmi Massimiliano e Anselmi Gabriele*), su 11 Consiglieri assegnati, 10 presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 2528

li, 24/07/2020

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 24/07/2020

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 10/07/2020

[] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;

[x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE